

**P.R.I.D.A.E.S.**

Intégration des étrangers et des migrants  
dans les États de Savoie  
depuis l'époque moderne

## P.R.I.D.A.E.S.

### Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

#### Comité scientifique

Gian Savino Pene Vidari (Turin, Président d'honneur) ; Renata Allio (Turin) ; Bruno Berthier (Chambéry) ; Michel Bottin (Nice) ; Mathieu Caesar (Genève) ; Jean-Yves Coppolani (Corte) ; Philippe Didier (Grenoble) ; Eric Gasparini, (Aix-Marseille) ; Enrico Genta (Turin) ; Renata Massa (Gênes) ; Jean-Louis Mestre (Aix-Marseille) ; Frédéric Meyer (Chambéry) ; Sylvain Milbach (Chambéry) ; Elisa Mongiano (Turin) ; Victor Monnier (Genève) ; Franco Morenzoni (Genève) ; Marc Ortolani (Nice) ; Vito Piergiovanni (Gênes) ; Isidoro Soffietti (Turin) ; Christian Sorrel (Lyon) ; Geoffrey Symcox (Los Angeles – UCLA) ; Elio Tavilla (Modène) ; Olivier Vernier (Nice) ; Matthew Vester (Morgantown - West Virginia University)

#### Dans la même collection :

- I. *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. I (29 nov.-1<sup>er</sup> déc. 2007), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2010, 580 pages.
- II. *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, Actes du colloque international d'Imperia P.R.I.D.A.E.S. II (9-10 janv. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2011, 284 pages.
- III. *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin P.R.I.D.A.E.S. III (9-10 oct. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2012, 316 pages.
- IV. *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté, à l'occasion du 150<sup>e</sup> anniversaire de l'annexion de Nice et de la Savoie à la France*, Actes du colloque international de Nice et Chambéry P.R.I.D.A.E.S. IV (27 sept.- 1<sup>er</sup> oct. 2010), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin et Bruno Berthier, 2013, 493 pages.
- V. *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIX<sup>e</sup> siècle. Contribution à une histoire du développement durable*, Actes du colloque international de Cuneo P.R.I.D.A.E.S. V (6-7 oct. 2011), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2014, 445 pages.
- VI. *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie -XVII<sup>e</sup> -XIX<sup>e</sup> siècles*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. VI (25-27 oct. 2012), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Karine Deharbe, 2016, 484 pages.
- VII. *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento*, Actes du colloque international de Lyon P.R.I.D.A.E.S. VII (17-19 oct. 2013), contributions réunies par Marc Ortolani, Christian Sorrel et Olivier Vernier, 2017.
- VIII. *Les juristes des États de Savoie (XVI<sup>e</sup> -XIX<sup>e</sup> siècles – Entre modèles nationaux et science européenne*, Actes du colloque international de Cuneo P.R.I.D.A.E.S. VIII (nov. 2014), contributions réunies par Marc Ortolani, Bénédicte Decourt-Hollender et Olivier Vernier, 2018.
- X. *Production de la norme environnementale et codification du droit rural entre France et Italie XVII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. X (déc. 2016), textes réunis par Marc Ortolani, Gwenaëlle Callemein, Audric Capella et Olivier Vernier, 2019, 396 pages.

Études sur

**Intégration des étrangers  
et des migrants  
dans les États de Savoie  
depuis l'époque moderne**

**P.R.I.D.A.E.S.**

*Programme de Recherche  
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie*

Préface de Gian Savino PENE VIDARI

Textes réunis par  
Marc ORTOLANI, Karine DEHARBE et Olivier VERNIER

SERRE EDITEUR

NICE

---

Colloque organisé par

---



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO  
Dipartimento di Giurisprudenza



DEPUTAZIONE  
SUBALPINA  
DI STORIA PATRIA  
*Fondata nel 1833*

ermes  
NORMES, REPRÉSENTATIONS, TERRITOIRES

---

Ouvrage publié avec le soutien de

---

ermes  
NORMES, REPRÉSENTATIONS, TERRITOIRES



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO  
Dipartimento di Giurisprudenza

---

et avec le label de

---

UNIVERSITÉ  
FRANCO  
ITALIENNE

UNIVERSITÀ  
ITALO  
FRANCESE

[www.universite-franco-italienne.org](http://www.universite-franco-italienne.org)

[www.universita-italo-francese.org](http://www.universita-italo-francese.org)

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE  
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE  
1<sup>e</sup> série n° 16

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2019 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 97828641006562

ISSN 0993-7374

**MIGRANTI DI PROFESSIONE.  
CONSIDERAZIONI SUI DIPLOMATICI  
NEGLI STATI SABAUDI D'ANTICO REGIME**

ANDREA PENNINI

*Université de Turin*

**L**E MIGRAZIONI SONO UNO SPOSTAMENTO, DEFINITIVO O TEMPORANEO, di persone da un territorio a un altro, provocato da molteplici ragioni, spesso riconducibili a necessità di vita. In questo grande e variegato insieme sociale si trovano particolari categorie di donne e di uomini che fanno del trasferimento il proprio mestiere. Tra questi rientrano senza dubbio i diplomatici, i quali tendono a svolgere una parte importante dei propri compiti al di fuori dei propri confini nazionali.

Lungi dal considerare nella sua interezza il « fenomeno migratorio » degli ambasciatori, anche solo per i secoli della prima età moderna, prendendo come punto di osservazione gli Stati sabaudi, vuole offrire qualche breve suggestione di ricerca sull'evoluzione del fenomeno diplomatico e sulla codificazione dello *status* di ambasciatore.

Per ottemperare a questi propositi, il testo si struttura in tre parti. Nella prima, facendo propria la lezione di Maurizio Bazzoli si evidenziano le « stagioni » della diplomazia durante la prima età moderna. Concentrando l'attenzione sulla realtà sabauda nella seconda parte si esplicita il percorso di istituzionalizzazione della diplomazia, per concludere con le norme sull'ambasciatore poste in essere a partire dall'inizio del Settecento nel regno di Sardegna.

### **Le « stagioni » della diplomazia**

L'affermarsi di una sovranità dotata, secondo il modello delineato nel Cinquecento da Jean Bodin<sup>1</sup>, di una *maiestas* unica, perpetua e assoluta è alla base di quella che – in tempi più recenti – Lucien Bély ha definito l'invenzione della diplomazia moderna<sup>2</sup>. Infatti, se fin dall'antichità erano stati inviati presso realtà estere legati con compiti specifici e

---

1 *Les six livres de la République de Jean Bodin Angevin. Ensemble une Apologie de René Herpin*, Paris, chez Jacques du Puis, p. 122. Sull'argomento Anna Di Bello, *Stato e sovranità nel De Repubblica libri sex di Jean Bodin*, Napoli, Liguori, 2014.

2 *L'invention de la diplomatie. Moyen Age - Temps modernes*, sous la direction de L. Bély, Paris, PUF, 1998.

temporalmente limitati ; dal XV secolo alcuni ambasciatori vengono inviati dal proprio principe a risiedere stabilmente presso una corte straniera e lì fare le sue veci<sup>3</sup>. Questa nuova prassi, nata soprattutto nei potentati italiani del Rinascimento, spinge e costringe anche la dottrina a modificarsi e comprendere le nuove esigenze dei sovrani, per arrivare a delineare meglio il momento diplomatico e le sue regole.

Dunque, per tutta la prima età moderna si osserva una continua e costante presa di consapevolezza delle istituzioni diplomatiche in un più generale processo di formazione giuridico-istituzionale e amministrativo. Tuttavia, se si focalizza l'attenzione sulla figura del diplomatico, il discorso muta sensibilmente. Infatti non si riscontra un percorso di maturazione dell'idea di ambasciatore continuo e univoco, ma si evidenziano fattori di discontinuità che, tra l'inizio del Cinquecento e la fine del Settecento, possono essere sintetizzati in tre differenti fasi del pensiero politico-diplomatico o, per riprendere Bazzoli, in tre stagioni della società internazionale<sup>4</sup>.

La prima affonda le proprie radici nella cultura politica e letteraria delle corti italiane rinascimentali. Non è – dunque – un caso che nei trattati di questa prima fase l'ambasciatore sia inteso nel senso classico dell'*orator* e si conformi alle regole e espresse nel *Cortigiano* Aldassare Castiglione, trovando una compiuta rappresentazione nelle espressioni culturali e letterarie del sapere umanistico e della vita rinascimentale. Tale trattatistica, sostituendosi alla produzione canonistica e civilistica dei giuristi, si propone come una soluzione concreta al problema del *de legationum iure*.

La produzione di questa prima fase va grossomodo dal *De officio legati* composto dall'ambasciatore veneto, nonché patriarca di Venezia, Ermolao Barbaro (1498) al *De la charge et dignité de l'Ambassadeur* (1604) del francese Jean Hotman. Con quest'ultima opera e, soprattutto, con la pubblicazione de *El Enabaxador* di Juan de Vera del 1620, l'idea del perfetto ambasciatore dotato della virtù morale della *prudencia*, trascolora in una visione più contingente di un uomo « conciliatore degli affari dei principi »<sup>5</sup>, in cui, con evidenti echi machiavellici, è molto difficile combinare l'utile con l'onesto.

Il punto di svolta si ha – però – soltanto con l'opera di Abraham de Wicquefort *L'ambassadeur et ses fonctions* della fine del XVII, all'interno della quale la concezione dei diritti e dei doveri dell'ambasciatore si conforma alle categorie giusnaturalistiche, che hanno ormai soppiantato la tradizione canonistica e romanistica della trattatistica precedente. L'autore olandese si muove sull'orizzonte politico-filosofico che porta a una lenta trasformazione del classico *ius gentium* in un più moderno *ius inter gentes*. Si vengono a costituire così due percorsi paralleli : da un lato si formano e istituzionalizzano le ambasciate ; dall'altro la dottrina del *droit des gens* cerca di codificare le mansioni degli ambasciatori e, conseguentemente, la necessità dell'affermazione di un'immunità giuridica per

3 Franca Leverotti, *Diplomazia e governo dello Stato. I Famigli cavalcanti di Francesco Sforza, 1450-1466*, Pisa, Gisem-ETS, 1992 e Riccardo Fubini, *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura*, Pisa, Pacini, 1996.

4 Maurizio Bazzoli, *Stagioni e teorie della società internazionale*, Milano, LED, 2005.

5 Juan de Vera, *El Embaxador por Don Juan Antonio de Vera i Çutiña*, Sevilla, 1620, n. 97, I, fol. 15.

i diplomatici nello svolgimento delle loro funzioni. A conferma di ciò, lo stesso Wicquefort afferma che il diritto delle genti conferisce ai diplomatici qualcosa in più rispetto a quello che il diritto civile o, per meglio dire, diritto comune conferisce agli individui<sup>6</sup>.

A partire da questo « di più » prende il via la terza stagione, in cui l'ambasciatore si professionalizza e, al contempo, vengono istituzionalizzate e codificate le regole diplomatiche in entrata e in uscita dalla corte. Nell'Europa del XVIII secolo le relazioni diplomatiche si affermano come « una sorta di sistema, come un variegato e tuttavia organico complesso di fattori ad un tempo teorici e pratici, animato da una sua interna e necessaria ragione e da una comune *Coutume*<sup>7</sup> ». Il punto focale non è più formare un ambasciatore quanto più perfetto possibile, ma la più concreta e volatile *art de negocier*, come bene espresso dagli autori francesi François de Callières e Antoine Pecquet.

### L'istituzionalizzarsi della diplomazia sabauda

Concentrando lo sguardo esclusivamente sull'inizio della terza fase e scendendo nel particolare degli spazi sabaudi non si può fare a meno di notare il complessivo cambio di paradigma che coinvolge l'intero apparato statale a partire dal regno di Vittorio Amedeo II. In particolare, per quanto riguarda la politica estera tre sono i passaggi fondamentali tutti racchiusi nella seconda decade del Settecento.

In primo luogo vi è il trattato di Utrecht che, con la consegna della corona di Sicilia, certifica il passaggio dall'*ordo ducum* a quello *regum* di Vittorio Amedeo II. Conseguentemente migliorano i trattamenti dei diplomatici sabaudi nelle corti straniere. Anche se, però, è necessario sottolineare che i legati piemontesi da tempo hanno ottenuto il privilegio del trattamento regio in alcune corti, tra cui quella francese, tuttavia tale trattamento non era privo di discussioni e continue contrattazioni<sup>8</sup>.

A fronte di questo passaggio, nel 1715, la corte di Torino si dota di un nuovo cerimoniale diplomatico<sup>9</sup> e terzo passaggio costituisce un dipartimento per gli affari esteri. Il sovrano ritiene – infatti – indispensabile, anche in questo campo come in altri toccati dalle riforme da lui introdotte un sostanziale ammodernamento e così, con l'editto regio del 17 febbraio 1717 il sovrano provvede istituire, staccandola dalla precedente unica Segreteria di Stato, la Segreteria per gli Affari Esteri.

Il regio editto si compone di diverse parti. Nel preambolo sono riportati alcuni concetti di carattere generale relativi ai criteri di scelta dei ministri che – come tutti i membri

6 Abraham de Wicquefort, *L'ambassadeur et ses fonctions*, première partie, section XVII, Cologne, Pierre Marteau, 1690, pp. 383-413.

7 Maurizio Bazzoli, *op. cit.* p. 266.

8 Cfr. Robert Oresko, « The House of Savoy in search for a royal crown in the seventeenth century », in *Royal and Republican Sovereignty in Early modern Europe. Essays in memory of Ragnhild Hatton*, edited By R. Oresko, G.C. Gibbs and H.M. Scott, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 272-349.

9 Sul variegato mondo del cerimoniale sabauda e delle sue implicazioni politiche cfr. *Le strategie dell'apparenza. Cerimoniali, politica e società alla corte dei Savoia in età moderna*, a cura di P. Bianchi e A. Merlotti, Torino, Zamorani, 2010.

delle Segreterie di Stato – dovranno essere di provata fede nel sovrano, virtuosi negli atteggiamenti e capaci nei propri uffici. Successivamente si affrontano i temi legati alle riunioni, alle successive deliberazioni e, soprattutto, al vincolo di segretezza cui i ministri devono aderire. A questo primo documento segue la parte preposta alla Segreteria di Stato degli affari esteri. A capo di essa viene posto un segretario di Stato che

« avrà egli la cura di tutti quegli affari, che con Straniere Corti si trattano, e presterà in nostre mani il giuramento d'esattamente, e con fedeltà eserciterà il suo Carico, saranno da esso stipulati i contratti de' Matrimoni de' Reali Principi, e Principesse, onde sarà Notaio della Corona e sarà cancelliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata »<sup>10</sup>.

Da esso dipendono tre segretari, i quali hanno ciascuno un sottosegretario. Viene consegnata poi un'istruzione da osservarsi per il funzionamento della Segreteria degli esteri. Essa struttura il lavoro che l'ufficio deve compiere: al primo segretario sono affidati « gli affari più premurosi, e segreti dello Stato »; al secondo segretario quelli inerenti le corti di Francia, Inghilterra e Impero; al terzo le questioni che riguardano la corte spagnola e dei potentati italiani. Di natura più composita risultano – invece – le relazioni con la Santa Sede. Infatti gli affari con la corte di Roma sono di pertinenza della Segreteria degli esteri solo se riguardano rapporti politici tra i due Stati, mentre quelli che appartengono all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica sono trattati dalla Segreteria degli interni. Qualora vi siano lettere – sia in entrata, che in uscita – contenenti questioni « miste », vengono duplicate e conservate dalle due segreterie.

La conservazione e l'archiviazione dei documenti prodotti dalla Segreteria degli esteri è curata dal sottosegretario del primo dei tre segretari, in un apposito archivio. Il versamento negli archivi di corte – che vengono progettati da Juvarra e completati nel 1734 – avviene una volta l'anno in seguito alla decisione discrezionale del primo segretario. Completa il quadro normativo dell'editto la « Formola di giuramento da prestarsi nelle nostre mani del Primo segretario di Stato per gli affari stranieri<sup>11</sup> ».

Carlo Emanuele III il 29 gennaio 1742 emana poi un preciso regolamento per le segreterie di Stato e di guerra, ritenuto indispensabile per armonizzare il lavoro delle stesse con le Regie Costituzioni<sup>12</sup>. In esso si dettano norme circa la composizione delle Segreterie e il giuramento da prestarsi da parte dei vari componenti, degli ambasciatori, degli inviati e ministri sardi presso le corti straniere. Si precisano – inoltre – le competenze dell'ufficio a cui spettano anche gli affari in materie ecclesiastiche o giurisdizionali tra secolari ed ecclesiastici, quando vengono trattati con la corte di Roma o nell'*urbe* per mezzo di ministri

10 Felice Amato Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc., pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, Tomo VIII, vol. 10, Torino, Eredi Bianco, 1832, pp. 337-338.

11 *Id.*, p. 341.

12 Elena Gaibotti, « La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri dello Stato Sabauda », in *Studi Piemontesi*, XV, 1, 1976, pp. 53-72.

sardi o nella corte di Torino attraverso nunzi o altri ministri straordinari<sup>13</sup>. Al regolamento emanato dal sovrano si affiancano tre provvedimenti che istituiscono degli organi consultivi : le giunte<sup>14</sup>

Si completa così la struttura delle istituzioni diplomatiche del regno di Sardegna, che rimangono tali fino all'annessione francese. Gli sconvolgimenti dell'età rivoluzionaria prima e napoleonica poi, costringono la corte sabauda a un « confino » a Cagliari e limitano l'azione diplomatica sostanzialmente alle corti di Londra e Pietroburgo. Tuttavia con la Restaurazione vengono ristabilite tutte le regie segreterie di stato, ma non le giunte, aggiungendovi ad esse il ministero delle finanze. La Segreteria degli affari esteri, attraverso le disposizioni del 1 luglio 1816, viene suddivisa in cinque divisioni : le prime due diplomatiche, la terza per l'interno, la quarta per i consolati e la contabilità, la quinta per gli archivi<sup>15</sup>.

### L'ambasciatore, le sue funzioni e i suoi diritti

Nel corso del XVIII secolo si fissano le norme per l'invio di rappresentanti sardi nelle corti estere e, viceversa, si elaborano le regole per ricevere gli ambasciatori a Torino. Pur facendo riferimento specifico a questo secondo insieme, è – però – necessario soffermarsi brevemente cosa s'intenda per diplomatico in antico regime, nella corte di Torino e non solo. Due secoli di letteratura sul « perfetto ambasciatore » hanno condotto François de Callières a dividere *les négociateurs* in due ordini gerarchicamente sovrapposti : « ceux de premier ordre sont les ambassadeurs extraordinaires et les ambassadeurs ordinaires ; ceux du second sont les envoyés extraordinaires et les résidents<sup>16</sup> ».

Seguendo la suddivisione posta in essere dai regolamenti della segreteria vergati dal gran cancelliere di Carlo Emanuele III Carlo Luigi Caissotti<sup>17</sup>, al primo ordine fanno parte tutti coloro i quali hanno il titolo di ambasciatore. Lo straordinario, che deriva direttamente dal legato romano, è accreditato presso il re attraverso la Segreteria di Stato per gli affari esteri per svolgere una missione puntuale, ovvero negoziare una pace, un'alleanza, un matrimonio e così via. Viene stipendiato per i primi tre giorni di soggiorno presso la corte di Torino (o dove si trova). L'ambasciatore ordinario, invece, risiede stabilmente presso la corte, ma non viene speso a carico delle finanze sabaude. Normalmente vige un principio di reciprocità tra le corti. In caso di compresenza di due ambasciatori della stessa corte,

13 Alberto Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2001.

14 Domenico Carutti, *Storia del Regno di Carlo Emanuele III*, vol. I, Torino, Botta, 1859, pp. 160-180.

15 *Le scritture della Segreteria di stato degli affari esteri del Regno di Sardegna*, a cura di R. Moscati, Roma, Tipografia riservata del Ministero Affari Esteri, 1947.

16 *De la manière de négocier avec les Souverains. De l'utilité des Négociations, du choix des Ambassadeurs et de Envoyez, et des qualitez nécessaires pour réussir dans ces emplois par M. de Callieres*, Amsterdam, La Compagnie, 1716, pp. 66-67.

17 Archivio di Stato di Torino, *Corte, Materie Politiche per il rapporto all'interno, Cerimoniale, Ambasciatori e inviati*, m. 1, f. 14.1, *Ragionamento sul carattere, dignità, privilegi, ed officio degl'Ambasciatori*.

si codifica la norma che abbia la precedenza l'ordinario sullo straordinario, nonostante per tutto il XVII secolo sia stato ritenuto di maggior importanza il secondo sul primo<sup>18</sup>.

Fanno parte del secondo ordine gli inviati speciali e i residenti, la cui sostanziale differenza sia nel tempo di permanenza nel paese straniero. Entrambi sono ministri pubblici, ma non hanno la dignità di ambasciatori. In quanto ministri sovrani godono della garanzia del diritto delle genti, ma – laddove è presente un ambasciatore – svolgono semplici funzioni di collegamento. Non sempre però essi risiedono nella capitale<sup>19</sup>.

In alcune realtà meno importanti per le strategie diplomatiche o, a cui si vuole dare meno importanza, i residenti e gli inviati, che possono essere addirittura soggetti del luogo o di altri corti amiche, fanno i facenti funzione degli ambasciatori sabaudi. Si ritrovano soggetti che fanno parte del variegato mondo della diplomazia, ma che per loro natura ne godono di riflesso i diritti. Sono : i corrieri, la famiglia del diplomatico – non solo quella naturale – e le spie. In ultimo, meritano un passaggio, i consoli delle nazioni straniere che nel XVIII secolo hanno una natura prettamente commerciale e di sostegno alle attività dei propri connazionali in porti ed empori stranieri<sup>20</sup>. Tuttavia, per la corte di Torino non sono accomunabili al personale diplomatico e, per tale ragione, dipendono dalla Segreteria degli interni.

Ritornando alla documentazione archivistica, piuttosto chiaro appare il regolamento in merito al fatto che solo gli Stati possono inviare diplomatici, cosa che una certa tendenza microstorica tende a negare. Infatti è scritto :

« Gli Ambasciatori, Inviati, e Residenti solamente i Principi e Stati Sovrani hanno la facoltà di spedirli, e darci tal carattere. Si chiamano Deputati quelli che i Stati d'un Paese, o Magistrati d'una Città mandano al lor Principe, ne questi sono Ministri pubblici, essi rimangono sottoposti alla giurisdizione del Paese come gli altri Sudditi, meno godono del privilegio del Diritto delle Genti, quale non si estende, che sopra il straniero, e sopra il Cittadino ; ma i Deputati delle Provincie e delle Città hanno ad esser in sicurezza mentre dura la loro Deputazione in virtù della fede pubblica che i Principi mantengono a loro sudditi<sup>21</sup> ».

I compiti assegnati ai diplomatici possono essere sintetizzati in tre azioni : rappresentare, informare, negoziare. L'inviato è infatti in primo luogo il rappresentante del sovrano mandatario e come tale deve rapportarsi al principe e alla corte ospitante. Per contro, il legato qualunque *status* egli abbia (ambasciatore, residente e così via...) è tenuto a mantenere strette relazioni e comunicazioni con la Segreteria degli esteri. Deve, infatti, mantenere informato il proprio principe (e il suo governo) di tutto ciò che accade nella sua sede di competenza. Restringendo il campo alle relazioni tra lo Stato d'appartenenza e quello di missione,

18 *De l'Ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX<sup>e</sup> siècle, études réunies* par S. Andretta, S. Péquignot e J.C. Waquet, Rome, École française de Rome, 2015.

19 Ad esempio il duca di Savoia prima e il re di Sardegna poi ha sempre mantenuto un residente a Lione.

20 *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1800)*, sous la direction de J. Ulbert e G. Le Bouëdec, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; *Les consuls en Méditerranée, agents d'information XVI<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*, sous la direction de S. Marzagalli, Paris, Garnier, 2015.

21 Archivio di Stato di Torino, *Ragionamento... op. cit.*

il diplomatico deve svolgere il ruolo di negoziatore. Tale funzione è quella caratterizzante gli ambasciatori straordinari, che sono spediti per trattare questioni puntuali, come una pace, un'alleanza difensiva e/o offensiva, un matrimonio o un trattato commerciale.

Prendendo come riferimento da un lato le teorie del diritto romano e, dall'altro quelle del giusnaturalismo, la dottrina politica e quella giuridica hanno nel tempo elaborato uno *status* particolare per i legati. Facendo riferimento a quanto affermato da Wicquefort, ovvero della necessità di rendere particolare la figura del rappresentante diplomatico rispetto al diritto vigente in un determinato contesto spaziale, anche gli Stati sabaudi concedono uno status speciale agli ambasciatori. In primo luogo « la difesa dalle ingiurie, comeché per diritto della natura resta a chiunque vive con questo portamento in Stato alieno dovuta ; a più forte ragione si deve prestare agli Ambasciatori, e loro seguito venuti sotto la fede pubblica ». Sempre in merito alle questioni orali l'Ambasciatore gode altresì per diritto delle Genti della libertà di parlare, ed esporre i desideri, dimande o querele del proprio sovrano, e per conseguenza compete al Principe, a cui è spedito la facoltà di rispondere salva però sempre e conservata la fede di non usarli violenza ».

« L'Ambasciatore per fine ha la prerogativa dell'immunità di Foro sì civile che criminale del luogo, in cui come Ministro del suo Padrone e rappresentante la di lui persona, è ricevuto sovra il quale non compete alcuna podestà a quello che lo riceve ». Inoltre egli « ha altresì giurisdizione sopra i suoi domestici per le contese che fra i medesimi possono insorgere ; che se poi accadono con cittadini, con Domestici d'altro Ambasciatore, e questo ricusi di far giustizia in tal caso [si] crede concorrere nella cumulativa giurisdizione del Foro del delitto con quello dell'Ambasciatore ». In ultimo « gli Ambasciatori, Inviati, e Residenti hanno il diritto di liberamente esercire nelle loro case la Religione del Principe, o dello Stato ch'essi servono, ed ammettervi tutti i sudditi del medesimo Principe che si trovano nel Paese dove risiedono ».

Anche rispetto all'extra-territorialità, la corte torinese si regola secondo consuetudine. Infatti si afferma che è necessario « considerare la prerogativa del loro Domiciglio soltanto dalla soglia della gran porta d'entrata quando tengono tutta la casa, e quando tengono un solo appartamento in una Casa comune con altri affitavoli, dalla soglia dell'entrata della loro abitazione ». A questa si aggiunge : « Considerare nella prerogativa della loro famiglia, tutti li soggetti, che la compongono, tanto di Livrea, che senza, e che sono domiciliati in Casa, ma non quelli della Città, che per le loro arti li servono e se albergano sudditi in Casa loro informarne ».

Per quanto riguarda gli spostamenti, la carrozza è luogo inviolabile, ma deve essere sempre esposto lo stemma dello stato di appartenenza e, di notte, illuminarlo chiaramente.

Il percorso dal generale al particolare compiuto nelle pagine precedenti più che portare a una conclusione, può offrire brevi spunti di riflessioni e suggestioni per ricerche successive. In primo luogo è da sottolineare come l'istituzionalizzazione della diplomazia abbia influenzato il percorso di costruzione dell'ente Stato. Non a caso, a partire dalla

sostanziale coincidenza tra volere sovrano e proiezione diplomatica fino all'affermarsi di un apparato burocratico autonomo per la politica estera, seppur sempre dipendente dal re, il momento diplomatico è una delle espressioni più evidenti che connotano il cosiddetto Stato moderno. Questo processo formativo non avviene secondo uno schema dottrinale teorico – che arriva solo in un secondo momento – ma è l'affermazione di una prassi consuetudinaria e plurisecolare che trova il suo *humus* nel mondo delle corti europee (dal paradigma tardomedievale borgognone alle grandi corti del Settecento<sup>22</sup>).

Visti in questa prospettiva, questi diplomatici « migranti di professione » assumono un rilievo per la storia delle istituzioni europee che, a prima vista, sembrano non avere e che – forse – è ancora in parte da scoprire.

---

22 Pierpaolo Merlin, *Nelle stanze del re. Vita e politica nelle corti europee tra XV e XVIII secolo*, Roma, Salerno, 2009.

## TABLE DES MATIÈRES

Gian Savino PENE VIDARI, Préface - Integrazione di stranieri e migranti dall'età moderna negli Stati sabaudi	5
Table des auteurs	9
<b>1 - Causes et formes des migrations</b>	11
<i>Migrants pour raisons professionnelles</i>	11
Blythe Alice RAVIOLA, Soldati francesi. Attestazioni e presenze ad Asti durante la Guerra dei Trent'anni	13
Andrea PENNINI, Migranti di professione. Considerazioni sui diplomatici negli Stati sabaudi d'Antico regime	23
Donatella BALANI, Transumanza : mobilità di uomini e animali nelle province nord-orientali del Piemonte (XVIII secolo)	31
Nicoletta ROLLA, Les défis de l'immigration dans une ville d'Ancien Régime. Parcours d'insertion sociale des travailleurs du bâtiment à Turin au XVIII <sup>e</sup> siècle	45
Laurent PERRILLAT, Les magistrats étrangers dans les cours souveraines chambériennes lors des occupations françaises du duché de Savoie aux XVII <sup>e</sup> et XVIII <sup>e</sup> siècles	59
Caterina BONZO, Immagini dell'avocatura nell'immigrazione politica ottocentesca	71
Kevin MACHADO, L'importance de la présence italienne en matière de développement industriel dans les deux départements savoyards (1860-1939)	87
<i>Etrangers et religion</i>	103
Gianpaolo FASSINO, Parroci dalle Alpi al Monferrato. Percorsi di migrazione nel Settecento	105
Sabine ADRIEN, L'impossible enracinement ? Les prêtres français en exil au Piémont pendant la Révolution (1792- 1802)	115
Alberto LUPANO, Le comunità ebraiche di Casale e del Monferrato di antico regime nella legislazione dei sovrani : dai Paleologi, ai Gonzaga, ai Savoia	129
Ida FERRERO, Una « Nazione straniera » negli Stati Sabaudi ? La condizione giuridica degli ebrei	151
Claudia DE BENEDETTI, Gli ebrei prima e dopo l'emancipazione	161

<b>2- Statuts, droits et nationalité</b>	171
Matteo MORO, From integration to prevention. The legislation on <i>forasteri</i> , <i>vagantes</i> and <i>oziosi</i> and its practical implementation in Vercelli, border city of the duchy of Savoy (15 <sup>th</sup> -17 <sup>th</sup> centuries)	173
Daniela CEREA, Processi di integrazione tra i sudditi degli stati sabaudi alla fine del secolo XV	185
Federico Alessandro GORIA, L'applicabilità allo straniero sotto processo del beneficio dei poveri	199
Mario RIBERI, Migrants en Piémont et intégration des Piémontais dans la France napoléonienne	219
Francesco CAMPOBELLO, L'attribution de la nationalité aux étrangers mineurs nés dans le royaume de Sardaigne, de l'époque de Charles-Albert à la fin de l'Italie libérale	235
Alessandro CROSETTI, Il migrante italiano tra otto e novecento : ovvero il deficit di effettività del diritto	245
<b>3- Résistances et perspectives</b>	259
Éric FABRE, Étranger hier, compatriote demain. Zone frontalière de l'Ubaye et choix du conjoint autour d'Utrecht (1714)	261
Marc ORTOLANI, Des étrangers perçus comme une menace. La question barbaresque dans les États de Savoie et son règlement diplomatique au début du XIX <sup>e</sup> siècle	275
Simonetta TOMBACCINI VILLEFRANQUE, Les légitimistes et les républicains français réfugiés à Nice dans la première moitié du XIX <sup>e</sup> siècle	297
Yvan GASTAUT, Étrangers ou voisins ? Les contours singuliers de l'intégration des Ligures et Piémontais dans l'ancien Comté de Nice après 1860	313
Patrizia PACINI VOLPE, Carcere e immigrati : il ruolo del volontariato nel promuovere un'osmosi tra reclusione e realtà territoriale. Esperienze e situazioni negli ex domini sabaudi	321
Daniela TRUCCO, La « (re)frontiérisation » de la ville de Vintimille dans le contexte de l'actuelle « crise migratoire européenne » (2015-aujourd'hui)	339



Achévé d'imprimer le  
20 novembre 2019  
sous les presses de  
Serre, éditeur à Nice,  
23 rue de Roquebillière.

Imprimé dans l'Union Européenne  
Dépôt légal : novembre 2019

<https://www.serre-editeur.fr>  
Courriel : [info@serre-editeur.fr](mailto:info@serre-editeur.fr)

